Quadrimestrale di Teoria generale, Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale



Sentenza n. 135 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Emanuela Navarretta decisione del 10 maggio 2023, deposito del 4 luglio 2023 comunicato stampa del 4 luglio 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 130 del 2022

parole chiave:

DOPPIO COGNOME – DIRITTO AL NOME – DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE – ADOZIONE DEL MAGGIORENNE

disposizione impugnata:

- art. 299, primo comma, del codice civile

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione
- artt. 8 e 14 della CEDU
- art. 7 della CDFUE

dispositivo:

accoglimento – inammissibilità

La Corte d'appello di Salerno, sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui preclude all'adottando maggiore d'età la possibilità di anteporre il suo originario cognome a quello dell'adottante, per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonché all'art. 7 CDFUE.

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in quanto l'ordinanza di rimessione era «priva di qualsivoglia autonoma argomentazione» circa le ragioni dell'asserita violazione. Sono state ritenute fondate, invece, le questioni di legittimità sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.

Il giudice costituzionale, ripercorrendo la propria giurisprudenza, ricorda che il nome, composto dal prenome e dal cognome, costituisce il «nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona» e, consentendone l'identificabilità, «incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale» (sentenza n. 131 del 2022). Esso, dunque, in quanto «autonomo segno distintivo» dell'identità personale, costituisce un "bene oggetto di autonomo diritto" ex art. 2 Cost. e, più precisamente, un "diritto fondamentale della persona umana" (sentenza n. 268 del 2002).

Tale "correlazione" tra il diritto al nome e la tutela dell'identità personale, secondo la Corte, si declina in due aspetti: da un lato, infatti, il cognome, riflettendo «il tratto identitario costituito dal doppio vincolo genitoriale», deve essere attribuito «in modo conforme al principio di eguaglianza fra i genitori». Dall'altro, «dal momento in cui la persona assume il proprio cognome, unitamente al prenome, inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi intorno a quel segno distintivo la sua identità personale, sicché proprio nel diritto all'identità si radicano le ragioni della tutela del cognome».

Il giudice costituzionale precisa che tali ragioni emergono sia nei casi in cui l'ordinamento consente al figlio di acquisire un secondo cognome, come accade a seguito di accertamento giudiziale o di riconoscimento successivo del rapporto di filiazione, che in quelli in cui impone di assumere un ulteriore cognome, come si verifica allorché sia adottata una persona maggiore d'età. In base alla giurisprudenza costituzionale, infatti, il diritto al nome «attrae una tutela che finisce per poter prescindere dalla correlazione con lo status filiationis». Pertanto, in entrambe le ipotesi il cognome originario deve essere protetto in quanto, essendosi ormai "radicato" nel contesto sociale dove vive l'interessato, costituisce il fulcro intorno al quale si è costruita l'identità della persona, rappresentandola «in tutti i suoi rapporti giuridici e sociali».

Per quanto riguarda specificamente il caso dell'adozione del maggiorenne, la Corte precisa che il doppio cognome è funzionale a dare «visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale».

La Corte, in proposito, ricorda che con la sentenza n. 120 del 2001 aveva già deciso una questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 299, primo comma, c.c., dichiarandone l'infondatezza in quanto la precedenza del cognome dell'adottante non appariva «irrazionale» e non determinava una «violazione del diritto all'identità personale». Tuttavia, in quel caso oggetto di impugnazione era la regola in sé dell'anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottando, ossia la scelta del legislatore di «dare maggiore visibilità alla riconoscibilità sociale dell'adozione del maggiore d'età»; diversamente, l'odierna questione riguarda l'irragionevolezza della rigidità di tale automatismo, che preclude all'adottando di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante al proprio.

Sul punto la Corte, nel riconoscere che l'ordine dei due cognomi incide sia sul diritto all'identità personale dell'adottato sia sul «rilievo attribuito al frammento di identità dell'adottante», afferma che qualora l'adottato maggiorenne avverta l'esigenza di tutelare la propria identità personale attraverso la sola aggiunta, piuttosto che l'anteposizione, del cognome dell'adottante e vi sia il consenso di quest'ultimo, «è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto».

Tale conclusione, secondo il giudice costituzionale, è corroborata dalla considerazione secondo cui l'istituto dell'adozione della persona maggiore d'età, abbracciando ipotesi variegate tra loro, tende ad assumere una portata sempre più ampia, cosicché viene a svolgere anche funzioni a livello sociale, rispondendo ad istanze solidaristiche diverse. Alla luce di ciò, secondo la Corte l'automatismo in esame è irragionevole, in quanto la sua rigidità rischia di frapporre ostacoli proprio alle nuove funzioni sociali soddisfatte tramite l'istituto dell'adozione del maggiorenne, la cui ampia latitudine mal si concilia con una simile regola priva di qualsiasi margine di flessibilità. Inoltre,

tale regola risulta lesiva dell'identità personale dell'adottato maggiore d'età, la quale potrebbe essere «fortemente correlata al cognome originario» sia nel mondo professionale che nei rapporti sociali.

La Corte, pertanto, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, c.c., «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto».

Alessandra Prozzo